CAMERA DEI DEPUTATI N. 3162-A (*Urgenza*)

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI)

(RELATORE **LOMBARDI GIOVANNI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PERDONÀ

Presentata il 5 luglio 1961

Modifica dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni, relativa alla esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale

Presentata alla Presidenza il 2 marzo 1962

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge, d'iniziativa dell'onorevole Perdonà, di apportare una modifica all'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni, parte dalla considerazione secondo la quale l'entrata in vigore della legge 16 settembre 1960, n. 1014, avrebbe ostacolato l'efficacia propria dell'articolo 3 della legge n. 635.

La questione si può così riassumere:

1°) La legge 29 luglio 1957, n. 635 (e successive modificazioni), prevede, all'articolo 3, primo comma, che lo Stato possa assumere a proprio carico gli oneri, cui i comuni (con popolazione non superiore a diecimila abitanti) dovrebbero provvedere, per la costruzione od il completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e degli impianti e reti di fognature. Tale intervento dello Stato è poi condizionato dall'essere:

a) i lavori ammessi a contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 (articoli 3 e 11);

b) i comuni impossibilitati a garantire, in tutto o in parte, i mutui relativi, per mezzo della sovrimposta fondiaria.

2°) Ora, allo stato dei fatti, molti sono i comuni che rientrano nelle condizioni previste al punto 1°), e che pertanto sono in grado di beneficiare delle provvidenze di cui al citato articolo 3 della legge n. 635.

Stante, da una parte, l'enorme fabbisogno di acquedotti e fognature e, dall'altra, l'impossibilità per molti comuni di far fronte alle relative spese, che tra l'altro si rivelano di notevole entità, non si può non riconoscere l'opportunità dell'articolo 3 e la necessità

del perdurare, per molto tempo, della sua pratica efficacia.

3°) Senonché con l'entrata in vigore della legge 16 settembre 1960, n. 1014, la quale aveva lo scopo di reperire mezzi finanziari per la sistemazione di bilanci deficitari dei comuni, la possibilità dei comuni di continuare ad usufruire dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge n. 635, è stata praticamente annullata (e cioè fuori dalle intenzioni del legislatore). L'applicazione infatti della legge n. 1014 importa una maggiore disponibilità di sovrimposta delegabile, tale da rendere quasi impossibile il realizzarsi della condizione di cui al punto 1°), lettera *b*).

In particolare, ciò dipende da alcune norme contenute nella legge n 1014, le quali stabiliscono:

1°) che il limite della sovrimposta fondiaria è unico e nella misura massima di lire 30 per cento lire di reddito imponibile rivalutato ai sensi del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356 (articolo 19);

2°) la novazione dei mutui di ripiano di anni precedenti al 1958 (incluso) (articolo 13);

3°) l'assunzione a carico dello Stato del restante ammortamento dei mutui di cui al precedente n. 2°), per i comuni non capoluoghi di provincia. (articolo 14).

È evidente che l'applicazione di dette norme favorisca sia l'incremento del gettito della sovrimposta fondiaria, sia maggiori disponibilità di questa per le delegazioni.

* * *

Stando così le cose, e non potendosi affatto pensare che la legge 16 settembre 1960, n. 1014, abbia voluto rendere inefficace l'applicazione (per moltissimi comuni) dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, a tutta la Commissione dei lavori pubblici parve evidente la giustezza della richiesta dell'onorevole Perdonà, di proporre una modifica all'articolo 3 sopracitato, che consenta di protrarre nel tempo l'efficacia della legge n. 635, già utilmente svolta nel passato, prima della entrata in vigore della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

L'articolo unico della proposta di legge dell'onorevole Perdonà contiene:

a) al primo comma: la disposizione secondo la quale si rende indisponibile, ai fini previsti dall'articolo 3, quella parte della sovrimposta fondiaria (non vincolata) che equivale alla misura delle delegazioni, che vincolano tributi comunali, diversi dalla sovrimposta;

b) al secondo comma: la disposizione secondo cui l'incremento di gettito, dovuto per l'applicazione dell'articolo 19 della legge n. 1014, non si considera disponibile, sempre agli effetti del citato articolo 3.

Onorevoli Colleghi ! Sono certo che, data la opportunità della proposta dell'onorevole Perdonà, la Camera dia la sua approvazione.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Ai fini previsti dall'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635 e successive modificazioni, non si considera disponibile la sovrimposta fondiaria non vincolata, per la parte corrispondente alle annualità di ammortamento di mutui già contratti e garantiti con delegazioni sul provento di altri tributi.

In ogni caso non si considera disponibile l'incremento di sovrimposta fondiaria derivante dall'applicazione dell'articolo 19 della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.